



ORDINANZA MUNICIPALE
concernente l'impiego di apparecchi
blocca ruota per veicoli a motore

Ris. mun. 22.12.2014

Il Municipio di Massagno, richiamato:

- l'art. 54 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- l'art. 9 della Legge federale sulle multe disciplinari (LMD);
- gli art. 15-17 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante

o r d i n a:

CAPITOLO 1
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto La presente Ordinanza disciplina l'uso da parte della Polizia intercomunale Ceresio Nord dell'apparecchio per immobilizzare i veicoli denominato "Blocca ruota Sheriff" (in seguito: apparecchio).

CAPITOLO 2
Impiego

Art. 2
Autorizzazione ¹L'impiego dell'apparecchio è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comandante, in caso di sua assenza, del suo sostituto.

²Il Comandante o il suo sostituto può ordinare l'impiego degli apparecchi in ogni tempo.

Art. 3
Casistica ¹ L'impiego dell'apparecchio è previsto in particolare quando:

- a) il veicolo presenta difetti o danni tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale (blocco tecnico);
- b) il veicolo è oggetto di furto e, previo coordinamento con la Polizia Cantonale, lo stesso non può essere subito evacuato;

- c) il veicolo, oggetto di procedura contravvenzionale, risulta intestato ad una persona giuridica e, previo accertamenti, non è stato possibile determinare il conducente che ha commesso l'infrazione;
- d) il fermo del veicolo avviene su ordine di un'Autorità cantonale o federale;
- e) il veicolo risulta privo della necessaria copertura assicurativa RC;
- f) il veicolo viene lasciato sull'area pubblica, privo delle necessarie targhe di polizia;

- g) vi sono seri indizi per dubitare che il veicolo venga usato in modo o per scopi illeciti;
- h) il conducente si rileva incapace, per ragioni legali o personali (mancanza/ritiro della licenza, alcool, spossatezza, ecc.), di condurre il veicolo ed una terza persona non possa assumerne immediatamente la guida (blocco cautelativo);
- i) il conducente residente all'estero ha commesso una o più infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale per cui è comminata una contravvenzione maggiore o uguale a fr. 120. --, oppure ha ripetutamente commesso tali infrazioni accumulando arretrati in ragione di almeno Fr. 120. --.

²L'impiego di cui alla lettera i. è escluso se il proprietario del veicolo rende immediatamente verosimile la sua estraneità ai fatti.

³ È escluso l'uso dell'apparecchio su aree di proprietà privata.

CAPITOLO 3 Procedura

Art. 4 **Responsabilità e informazione**

¹L'impiego dell'apparecchio avviene a cura e sotto la responsabilità dell'agente che lo applica, che ne verifica la corretta procedura ed il passaggio delle informazioni.

² Durante l'impiego dell'apparecchio le chiavi rimangono a disposizione presso la sede di servizio al fine di permettere l'immediato sblocco del veicolo.

Art. 5 **Blocco del veicolo**

¹Prima dell'applicazione dell'apparecchio, il responsabile controlla lo stato del veicolo e rileva eventuali danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica, che dovranno essere trasmessi al Comandante.

²L'apparecchio deve essere applicato alla ruota anteriore sinistra (lato conducente) e la catena di avviso, agganciata alla portiera del veicolo, lato conducente.

³Oltre che con la catena di cui sopra, l'utente del veicolo bloccato dovrà venir reso attento del provvedimento tramite l'applicazione dello speciale avviso scritto sul parabrezza del veicolo.

Art. 6
Sblocco del veicolo

¹L'autoveicolo bloccato viene liberato dal responsabile, su richiesta dell'avente diritto e previo ripristino/liquidazione dei motivi di cui all' art. 3, in particolare previo pagamento delle contravvenzioni previste e arretrate.

²Al momento dello sblocco il conducente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta attestante l'avvenuta consegna del veicolo, così come lo stato dello stesso.

Art. 7
Tassa amministrativa

La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di blocco è fissata a fr. 80.--.

CAPITOLO 4 **Disposizioni finali**

Art. 8
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Vice Segretario

arch. Giovanni Bruschetti

Stefano Guidotti

La presente ordinanza è stata pubblicata agli albi comunali dal 23.12.2014 al 02.02.2015.